

**COMODATO - Casa concessa dal terzo per le esigenze della famiglia - Rilascio solo in caso di urgente e imprevisto bisogno**

**Corte di Cassazione, SEZIONI UNITE, Sentenza 29 settembre 2014 n. 20448**

Il comodante può richiedere la restituzione dell'immobile della “casa familiare” quando c’è un bisogno ex art. 1809 c. civ.: le Sezioni Unite hanno così confermato il diritto del proprietario comodante ad ottenere il rilascio della casa, anche se assegnata in sede di separazione e divorzio, solo in caso di sopravvenienza di urgente e imprevisto bisogno. Tra i validi motivi di rilascio i Giudici hanno identificato la necessità di vendita e di locazione a causa di un'accertata crisi finanziaria.